



EMERGENZA CORONAVIRUS IN VIGORE ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Il 1° marzo è stato emanato un ulteriore **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, nel quale sono state dettate misure aggiuntive di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il DPCM è entrato **in vigore il 2 marzo 2020** e sarà efficace, salvo diverse previsioni, **fino al prossimo 8 marzo**.

Le disposizioni previste dal nuovo decreto sono distinte per territorio.

Comuni a rischio, individuati dal DPCM 23 febbraio 2020

Regione Lombardia- Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini.

Regione Veneto – Vò.

Le ulteriori misure per questi Comuni riguardano:

- divieto di **allontanamento dai suddetti Comuni** da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
- **divieto di accesso** nei Comuni sopra indicati;
- **sospensione delle attività lavorative per le imprese**, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza;
- sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei suddetti Comuni, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei Comuni sopra elencati;
- **sospensione di manifestazioni** o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- **chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole** di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- **chiusura di tutte le attività commerciali**, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- **sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone**, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità.



Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Province di Pesaro e Urbino, Savona

Le misure di contrasto previste per queste zone riguardano:

- **sospensione degli eventi e delle competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020;
- **divieto di trasferta organizzata dei tifosi** residenti nelle stesse regioni e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgano nelle restanti regioni e province;
- **sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni** organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- **sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia** e delle attività didattiche nelle **scuole** di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
- **sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private**, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curricolari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
- **sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

E' consentito **svolgere alcune tipologie di attività** con specifiche limitazioni.

- **attività nei comprensori sciistici**, che può essere svolta a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
- **apertura dei luoghi di culto** che risulta condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;



- **svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub** che rimane subordinata al fatto che il servizio sia espletato per i **solli posti a sedere** e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- **apertura delle attività commerciali** diverse da quelle di ristorazione, bar e pub che risulta condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o, comunque, idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- **apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che sia assicurata una modalità di fruizione contingentata o, comunque, tale da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tale che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- **limitazione accesso dei visitatori alle aree di degenza e nelle residenze sanitarie** assistenziali per non autosufficienti;
- **svolgimento di incontri o riunioni** per i quali sussiste l'obbligo di privilegiare le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza *COVID-19*.

Province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona

In queste province viene disposta la **chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati**, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.

Regione Lombardia e Provincia di Piacenza

In questi territori è prevista la **sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei "livelli essenziali di assistenza"), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.



Intero Territorio Nazionale

Su tutta Italia, il DPCM ha stabilito:

1. misure di informazione e prevenzione (art. 3),
2. ulteriori misure di contenimento del contagio da virus *COVID-2019* (art. 4).

1). Misure di informazione e prevenzione

- Il personale sanitario si attiene alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti Pubbliche Amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della Salute;
- nelle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere assicurate modalità tali da evitare assembramenti di persone;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, 16 febbraio 2020, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della "zona rossa" in precedenza elencati, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti che adotteranno i conseguenti provvedimenti.



2). Ulteriori misure di contenimento del contagio

- Possibilità che la modalità di “**lavoro agile**” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
- **sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione**, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
- l’obbligo, fino al 15 marzo, della **presentazione del certificato** medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per **assenze dovute a malattia infettiva**;
- la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, di attivare, sentito il collegio dei docenti e per la durata della sospensione, **modalità di didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- lo svolgimento a distanza, ove possibile e avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, delle attività didattiche o curriculari nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle stesse, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria;
- la **proroga** dei termini previsti per il sostenimento **dell’esame di guida** in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell’emergenza sanitaria.

MISURE IGIENICHE

- ✓ lavarsi spesso le mani;
- ✓ evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- ✓ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- ✓ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- ✓ non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- ✓ pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- ✓ usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.